

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1248 del 01 settembre 2020

Progetto "Piccole Produzioni Locali - PPL Venete": riordino della disciplina regionale relativa al progetto. Modifica della D.G.R. n. 2162/2017.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento viene riordinata la disciplina regionale relativa al progetto sperimentale "Piccole produzioni Locali - PPL Venete". In particolare si semplificano i procedimenti amministrativi finalizzati alla registrazione delle attività e si rimodulano i percorsi formativi per gli operatori aderenti. Viene altresì introdotto, per le imprese aderenti, l'obbligo di iscrizione al progetto attraverso il sito web dedicato. Infine viene ampliato il paniere dei prodotti interessati dal progetto. La presente deliberazione non comporta spese per il bilancio regionale.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L'attuale normativa in materia di igiene degli alimenti è stata armonizzata tra i Paesi membri dell'Unione europea attraverso i regolamenti del c.d. "pacchetto igiene" (*food law*) che, a partire dai primi anni 2000, hanno disciplinato gli aspetti dell'igiene generale e definito criteri microbiologici, chimici e fisici a garanzia della salubrità dei prodotti alimentari immessi sul mercato. Parallelamente, l'evoluzione del concetto di salute verso la *one health*, con il fine di raggiungere una salute ottimale per le persone, gli animali e l'ambiente, ha evidenziato la forte correlazione tra la sicurezza alimentare (*food safety*) e le attività che potrebbero avere un impatto sulla sicurezza della filiera agroalimentare e sulla salute delle persone, degli animali e dell'ambiente e che riguardano i settori delle malattie e del benessere degli animali, dei mangimi, dei sottoprodotti di origine animale, del farmaco veterinario, dei materiali e degli oggetti a contatto con gli alimenti (MOCA), degli additivi, dell'acqua potabile e dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari. In tale contesto sono state via via aggiornate le legislazioni dell'Unione nei settori correlati alla sicurezza alimentare.

In relazione ai controlli ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della suddetta legislazione le autorità competenti, il Ministero della Salute a livello centrale, l'Assessorato alla sanità a livello regionale e le Aziende ULSS a livello locale, attuano il regolamento (UE) 2017/625 del parlamento europeo e del consiglio che disciplina l'organizzazione dei controlli in un'ottica di unico approccio dal campo alla tavola.

Per orientare gli operatori del settore alimentare e le autorità competenti per i controlli ufficiali nell'applicazione della normativa europea, la Commissione europea ha diffuso negli anni numerosi documenti, a partire dalle linee guida esplicative relative ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in diverse e successive edizioni aggiornate, fino al recente documento di lavoro dei servizi della Commissione: "Guida all'attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale" e alle "Linee guida per le autorità competenti della Commissione Europea: Guida all'attuazione di alcune disposizioni del regolamento 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari - 2018", che si sono rivelate un ausilio importante per disciplinare, a livello regionale, le attività di produzione alimentare di numerosi piccoli operatori del settore alimentare. Si ricordano a tal proposito anche i documenti di lavoro dei servizi della Commissione recanti "Note esplicative di talune disposizioni in materia di flessibilità contenute nel pacchetto igiene: "Linee guida per le autorità competenti", e "Note esplicative di talune disposizioni in materia di flessibilità contenute nel pacchetto igiene"; le "domande frequenti (FAQ)"; le "Linee guida per gli operatori del settore alimentare" ed i più recenti documenti: "Comunicazione della Commissione relativa all'attuazione dei sistemi di gestione per la sicurezza alimentare riguardanti i programmi di prerequisiti (PRP) e le procedure basate sui principi del sistema HACCP, compresa l'agevolazione/la flessibilità in materia di attuazione in determinate imprese alimentari" (2016/C 278/01) e la recente "Comunicazione della Commissione che fornisce orientamenti sui sistemi di gestione per la sicurezza alimentare per le attività di commercio al dettaglio concernenti alimenti, comprese le donazioni alimentari" (2020/C 199/01).

Sulla base dei documenti sopra menzionati sono stati definiti i concetti di attività "localizzata, marginale e ristretta/limitata"; con Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Pubbliche Amministrazioni del 29 aprile 2010, rep. Atti n. 59, è stato individuato il "livello locale" come il territorio della Provincia in cui insiste l'azienda o quello delle Province contermini; inoltre, con Intesa della Conferenza Stato Regioni n. 212/2016, "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004", sono state individuate le tipologie di imprese alimentari che possono essere

autorizzate all'applicazione di procedure semplificate di autocontrollo.

Contestualmente, negli ultimi anni, i consumatori hanno dimostrato di ricercare con interesse sempre crescente i prodotti locali, provenienti da filiere produttive corte o cortissime, i prodotti con particolari caratteristiche ed i prodotti ottenuti secondo precisi disciplinari.

In tale contesto il progetto della Regione del Veneto sulle Piccole Produzioni Locali, iniziato nel 2007 con la D.G.R. n. 2016/2007 e successivamente aggiornato con le deliberazioni della giunta regionale n. 1892/2008, n. 2280/2010, n. 1526/2012, n.1070/2015 e da ultimo n. 2162/2017, ha avviato e realizzato un percorso sperimentale a supporto della produzione e della vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di piccoli quantitativi di prodotti alimentari, primari e trasformati, ottenuti a partire da produzioni aziendali. Tali prodotti sono riconoscibili dalle indicazioni presenti in etichetta che riportano il logo del progetto e la dicitura "PPL venete". I diversi prodotti alimentari, oggetto dei progetti sperimentali inseriti nei provvedimenti della giunta regionale che si sono susseguiti, sono stati individuati come "prodotti del paniere delle piccole produzioni locali - PPL venete". Nell'ambito del progetto sperimentale, la Regione del Veneto, in collaborazione con le Aziende ULSS, l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie (IZSVE) e le associazioni di categoria del settore primario, ha indirizzato gli operatori all'applicazione di forme di autocontrollo semplificato, supportato da documenti e manuali di buone pratiche all'uopo predisposti e da specifici percorsi di formazione.

A seguito delle richieste manifestate a diversi livelli da parte delle associazioni di categoria e da numerosi operatori del settore alimentare interessati ad aderire al progetto regionale delle "PPL Venete" con la produzione di ulteriori prodotti rispetto a quelli stabiliti nel precedente paniere, valutata la disponibilità da parte dell'IZS e delle Aziende ULSS a supportare gli operatori in questi percorsi, si propone di riordinare la disciplina regionale relativa al progetto sperimentale "Piccole produzioni Locali PPL Venete" e di modificare la D.G.R. n. 2162/2017 ampliando il paniere dei prodotti interessati dal progetto.

In particolare si propone di semplificare i procedimenti amministrativi finalizzati alla registrazione delle attività e di rimodulare i percorsi formativi per gli operatori aderenti per meglio adattarli alle diverse tipologie di alimenti prodotti. Infine, per agevolare la gestione dell'autocontrollo da parte degli operatori interessati e la comunicazione del progetto si propone di introdurre, per le imprese aderenti, l'obbligo di iscrizione al progetto sul sito web dedicato.

Il progetto "PPL Venete" si è applicato, sinora, solo agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.C., così come modificato dal D.Lgs. n. 228/2001 ed agli imprenditori ittici di cui al D.Lgs. n. 4/2012 che lavorano e vendono prodotti provenienti dall'attività di produzione primaria esercitata dalla propria azienda sul territorio regionale.

Tuttavia, si propone di inserire nel progetto anche l'attività svolta dagli operatori che gestiscono i "bilancini da pesca" lungo le aste fluviali della Regione, in quanto trattasi di attività di tipo tradizionale, legata a determinati ambienti umidi del territorio regionale, che vede lo sviluppo di una filiera cortissima: i produttori primari pescano, cuociono sul posto e vendono il cibo direttamente al consumatore finale.

Si propone altresì di coinvolgere nel progetto alcune fattispecie di produzioni che hanno finalità didattica ed educativa e che diversamente sarebbero escluse dal campo di applicazione del pacchetto igiene. In particolare si ritiene possano aderire al progetto e utilizzarne il logo sui prodotti:

- gli Istituti statali superiori del settore alberghiero, ristorazione e trasformazione alimentare, che formano in maniera specifica i nuovi imprenditori del settore alimentare, limitatamente ai prodotti finiti ottenuti da prodotti primari forniti da produttori regionali;
- le cooperative sociali di "TIPO B", di cui alla Legge 381/1991, che formano persone svantaggiate per il reinserimento nel mondo lavorativo. In tal caso i prodotti finiti possono essere ottenuti a partire da prodotti primari forniti da produttori regionali o da dettaglianti locali, anche nell'ambito di progetti di "lotta allo spreco alimentare".

In ogni caso le produzioni con logo "PPL Venete" delle suddette fattispecie non devono superare i quantitativi previsti dalle relative "schede tecniche di prodotto" di cui all'**Allegato A** "Progetto Piccole Produzioni Locali - PPL Venete 2020-2025".

Pertanto, ai fini della presente disciplina, come ai sensi del pacchetto igiene, gli imprenditori agricoli e ittici, i gestori dei "bilancini da pesca" e i responsabili degli Istituti statali superiori del settore alberghiero, ristorazione e trasformazione alimentare e delle cooperative sociali di "TIPO B", di cui alla Legge 381/1991, sono denominati "operatori del settore alimentare", di seguito "operatori".

Sono invece esclusi dalla partecipazione al progetto gli operatori responsabili di aziende associate a tal fine o che svolgono o partecipano a identiche attività riconosciute o registrate ai sensi della normativa vigente, salvo quanto specificato nelle singole schede.

Qualora un operatore aderisca al progetto "PPL Venete", per la produzione di uno o più prodotti trasformati, potrà produrre tali prodotti solo ai sensi della presente delibera. Tale limitazione non si applica ai prodotti primari.

Gli operatori possono produrre e vendere i prodotti del paniere "PPL venete" nel rispetto dei seguenti criteri:

- *marginalità* delle produzioni: la produzione deve interessare quantitativi di prodotti limitati in termini assoluti; i quantitativi di ogni tipologia di prodotto sono indicati nelle singole "schede tecniche" di cui all'**Allegato A** "Progetto Piccole Produzioni Locali - PPL Venete 2020-2025";
- *ristrettezza* delle produzioni: le tipologie di prodotti sono limitate a quelle descritte nelle "schede tecniche" di cui all'**Allegato A** "Progetto Piccole Produzioni Locali - PPL Venete 2020-2025";
- *localizzazione* delle produzioni: l'ambito di vendita dei prodotti è quello *locale*, così come definito dal citato Accordo CSR 59/2010.

In particolare, rispetto al criterio della localizzazione si specifica che i prodotti possono essere venduti direttamente al consumatore finale, anche mediante e-commerce, presso la propria azienda e presso esercizi di vendita a questa funzionalmente connessi, compresa la malga, attraverso la vendita itinerante mediante autospaccio o banchi mobili, anche nell'ambito di mercati, fiere e altri eventi/manifestazioni, sul territorio della provincia e delle province contermini a quella in cui ha sede il laboratorio/lo stabilimento/l'azienda, purché all'interno del territorio regionale. I medesimi prodotti possono essere venduti anche ad altri operatori del settore alimentare, che hanno sede sul territorio della provincia e delle province contermini, purché all'interno del territorio regionale, che li utilizzano nell'ambito della propria attività anche per la preparazione di altri prodotti alimentari da vendere o somministrare direttamente al consumatore finale, nell'ambito della medesima provincia sede dell'azienda produttrice e delle province contermini, sul territorio regionale. Le produzioni che per localizzazione geografica hanno una sede fissa e immodificabile (per es. i prodotti da vallicoltura tradizionale o della pesca marittima) possono essere commercializzate su tutto il territorio regionale nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente in fase di trasporto e distribuzione dei prodotti.

La partecipazione di operatori provenienti da tutto il territorio regionale e di altri analoghi operatori provenienti da fuori regione a manifestazioni enogastronomiche può avvenire previa comunicazione alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione e alla AULSS competente per territorio ove ha luogo la manifestazione. Per poter partecipare a manifestazioni enogastronomiche in altra Regione o Provincia Autonoma gli operatori interessati devono inoltrare la richiesta di partecipazione all'Autorità competente regionale o della Provincia Autonoma in cui si svolge la manifestazione.

Illustrato quanto sopra, si ritiene opportuno pertanto riproporre il progetto "PPL Venete" per i prossimi cinque anni con l'introduzione di nuovi prodotti nel paniere, l'aggiornamento delle procedure di iscrizione, anche al fine di consentire una maggiore informazione al consumatore attraverso il web, e una riorganizzazione dei percorsi di formazione e di aggiornamento.

Gli operatori che intendono aderire al progetto "PPL Venete" dovranno seguire le procedure indicate nell'**Allegato A** "Progetto Piccole Produzioni Locali - PPL Venete 2020-2025", e iscriversi all'elenco pubblicato nel sito www.pplveneto.it.

Gli operatori già aderenti al progetto, ai sensi delle citate deliberazioni di Giunta regionale, continueranno a operare secondo le modalità specificate nell'**Allegato A** "Progetto Piccole Produzioni Locali - PPL Venete 2020-2025", al presente provvedimento previa iscrizione all'elenco di cui sopra da effettuare entro sei mesi dall'adozione della presente delibera.

L'**Allegato A** "Progetto Piccole Produzioni Locali - PPL Venete 2020-2025", contiene le indicazioni per aderire al progetto, gli obblighi per gli operatori aderenti, le "schede tecniche dei prodotti" in cui sono specificati i quantitativi massimi relativi alle tipologie produttive, i processi produttivi e i criteri di sicurezza, e che vanno a costituire il paniere aggiornato delle "PPL venete" e contiene altresì la modulistica aggiornata.

Si rende, pertanto, necessario modificare la DGR n. 2162/2017 sostituendone in toto gli allegati con l'**Allegato A** "Progetto Piccole Produzioni Locali - PPL Venete 2020-2025", che costituisce parte integrante del presente provvedimento, e costituisce un documento di riferimento complessivo e completo per gli operatori interessati.

Gli operatori aderenti devono garantire di seguire la formazione prevista ed il successivo aggiornamento, di rispettare i criteri strutturali e gestionali e le modalità di produzione, trasformazione e vendita, descritte nell'**Allegato A** "Progetto Piccole Produzioni Locali - PPL Venete 2020-2025", nei manuali di buone prassi predisposti in collaborazione con l'IZSVe e di rispettare i piani di analisi definiti annualmente in collaborazione con l'IZSVe.

Infine si ritiene opportuno ed utile che venga individuato un referente regionale per il progetto, con il compito di coordinare le attività correlate alla gestione del progetto stesso da nominarsi con atto del direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare .

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n.1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

VISTO il Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Regolamento (UE) n.142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari;

VISTO il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57;

VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 12 dicembre 2012 "Informazioni obbligatorie e misure a tutela del consumatore di latte crudo o crema cruda, in attuazione dell'art. 8, commi 6 e 9, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189";

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 17 luglio 2013 "Informazioni obbligatorie a tutela del consumatore di pesce e cefalopodi freschi e di prodotti di acqua dolce, in attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 394 del 31 marzo 2020 "Aggiornamento delle procedure di notifica e registrazione ai sensi del regolamento CE n. 852/2004 ed introduzione della comunicazione ai sensi del D.Lgs. n. 29/2017. Modifica alla D.G.R. n. 3710 del 20 novembre 2007";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2162 del 29 dicembre 2017 Piccole Produzioni Locali Venete - PPL: aggiornamento del paniere definito dalla DGR n. 1070/2015 e revoca di quest'ultima.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 513 del 3 aprile 2012 "Disposizioni per la disciplina della vendita diretta di latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale. Sostituzione deliberazione n. 2950 dell'11 ottobre 2005";

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di riproporre, per le motivazioni e valutazioni riportate nelle premesse, il progetto delineato con la D.G.R. n. 2162 del 29 dicembre 2017 per i prossimi cinque anni (quinquennio 2020-2025) e contestualmente di approvare l'**Allegato A** "Progetto Piccole Produzioni Locali - PPL Venete 2020-2025" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di modificare la D.G.R. n. 2162 del 29 dicembre 2017, sostituendone integralmente gli allegati con l'**Allegato A** "Progetto Piccole Produzioni Locali - PPL Venete 2020-2025" di cui al precedente punto 1;
3. di stabilire che le imprese già aderenti al progetto ai sensi della D.G.R. n. 2162 del 29 dicembre 2017 continuino a operare secondo le modalità specificate nell'**Allegato A** "Progetto Piccole Produzioni Locali - PPL Venete 2020-2025" di cui al punto 1;
4. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare di nominare con proprio atto il referente regionale per il progetto PPL Venete;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente provvedimento e dell'adozione di tutti gli atti successivi che si rendessero necessari a seguito di nuove disposizioni non discrezionali o di nuove misure di semplificazione per le imprese e le amministrazioni interessate, limitatamente agli aspetti applicativi, non sostanziali;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale corrente;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.